CAMERA DEI DEPUTATI N. 1752-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza l'11 luglio 1996

(Relatore: **LECCESE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

Presentato il 2 luglio 1996

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il decreto-legge n. 347/1996 riproduce i contenuti di provvedimenti d'urgenza non convertiti, e in particolare del decreto-legge n. 237/96, nonché, al titolo II, alcune disposizioni già inserite nel decreto-legge n. 238/96 che il Governo non ha reiterato. Il provvedimento, pertanto, rientra fra quelli oggetto

di una approfondita valutazione da parte dell'esecutivo allo scopo di ridurre il numero dei decreti-legge. Nel caso specifico, il Governo ha provveduto ad accorpare in un unico decreto disposizioni che, come già è stato rilevato, erano in precedenza recate da due distinti provvedimenti, in considerazione del fatto che si tratta comunque di disposizioni che attengono al settore della politica estera.

Il provvedimento prevede il differimento di termini previsti da diverse disposizioni di legge. Si tratta in tutti i casi di iniziative a carattere internazionale di indiscutibile importanza tra le quali vanno ricordate in primo luogo le operazioni di polizia doganale sul Danubio dirette a garantire il rispetto dell'embargo disposto nei confronti della Repubblica della Serbia e del Montenegro. Si dispone poi la proroga del termine relativo alla commissione istituita con la legge n. 121/1994 allo scopo di far fronte ad eventuali contenziosi tra il Ministero degli esteri e le imprese che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo, nonché la proroga delle funzioni del comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nordorientale e nell'Adriatico. L'articolo 3 prevede poi la possibilità di utilizzare nel 1996 alcuni stanziamenti e alcune somme iscritte in conto residui per il 1995. Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione esteri, a questo proposito è stata sottolineata la necessità di un maggiore coordinamento delle diverse iniziative adottate dal Governo. Infatti, mentre il provvedimento in esame dispone lo « slittamento » al 1996 di tali residui, il decreto-legge n. 323/1996 che contiene le disposizioni relative alla cosiddetta « manovrina finanziaria », dispone una consistente riduzione di tali residui.

L'articolo 4 prevede poi la proroga del comando del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. La Commissione esteri ha approvato due emendamenti riferiti a questo articolo diretti in primo luogo a prolungare la durata delle proroghe fino al 31 dicembre 1998, e in secondo luogo a consentire alla Direzione generale l'utilizzo di ulteriore personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nel limite massimo di cinquanta unità. La prima delle modifiche apportate dalla Commissione deriva dalla constatazione che realisticamente non sarà possibile procedere all'effettuazione del concorso, che è auspicabile sia bandito quanto prima, e alla successiva immissione in ruolo del personale da impiegare stabilmente presso la Direzione, entro il termine, stabilito dal provvedimento, del 31 dicembre 1996. La seconda modifica consegue dalla necessità di disporre di ulteriori risorse umane per liberare l'attività della cooperazione dall'onere costituito dalle numerose pratiche ancora inevase.

L'articolo 5 prevede poi la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio delle Comunità europee nei territori della ex Jugoslavia, mentre l'articolo 6 dispone in ordine allo stanziamento relativo al contributo italiano al vertice mondiale sull'alimentazione organizzato dalla FAO che si terrà a Roma nel prossimo novembre, nonché riguardo allo stanziamento per l'organizzazione del Forum Mediterraneo svoltosi a Ravello nel maggio scorso. L'articolo 7 prevede poi la possibilità di integrare di 200 unità, per il periodo di un triennio, il contingente degli impiegati che il Ministero degli esteri può assumere a contratto. L'incremento si riferisce esclusivamente a personale avente professionalità nel campo informatico che sarà impiegato per far fronte agtli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dagli accordi di Schengen. L'articolo 8, che non era previsto nei precedenti analoghi provvedimenti d'urgenza non convertiti, prevede che al Ministero degli esteri non si applichi il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 549/95 che vieta alle amministrazioni pubbliche di istituire uffici di livello dirigenziali ulteriori rispetto a quelli esistenti alla data del 1º agosto 1995. Il Governo ha in proposito precisato che la disposizione si giustifica alla luce delle esigenze poste dal riassetto del Ministero degli esteri in corso di definizione, chiarendo altresì che essa non comporta incrementi di spesa.

Il titolo II, che riproduce, come già ricordato, alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 238/96 che il Governo non ha ritenuto opportuno reiterare, reca

disposizioni che attengono al settore della cooperazione allo sviluppo. In particolare, l'articolo 9 estende la tutela previdenziale ed assicurativa ai soggetti che abbiano stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative in relazione a programmi gestiti da organismi internazionali, qualora tali organismi non si facciano carico dei relativi oneri. La Commissione ha apportato a questo articolo due modifiche, la prima delle quali prevede l'applicazione della disposizione citata anche ad altri enti italiani senza fini di lucro. Si tratta, in sostanza, di non penalizzare le attività di volontariato svolte nell'ambito di iniziative organizzate da enti o soggetti che non risultano inclusi fra le organizzazioni non governative. La modifica non comporta comunque alcun incremento di spesa, poiché resta ferma la norma che stabilisce che la disposizione si applica nei limiti dei contingenti definiti annualmente dal comitato direzionale. La seconda modifica apportata dalla Commissione è finalizzata esclusivamente ad una riformulazione della norma di cui al comma 1 dell'articolo 9 allo scopo di evitare equivoci interpretativi. L'articolo 10 è diretto a facilitare la corresponsione alle organizzazioni non governative di contributi per programmi già approvati. Si tratta, pertanto, di una norma volta a semplificare in misura notevole le procedure contabili e ad accelerare le modalità di erogazione dei contributi e dei finanziamenti. L'articolo 11, infine, si riferisce all'ipotesi di programmi di interventi adottati in casi di calamità naturali o attribuiti all'uomo, nonché alla possibilità di autorizzare, con apposita procedura d'urgenza, il pagamento per le spese relative all'attuazione degli interventi nei territori della ex Jugoslavia di cui alla legge n. 465 del 1994.

In conclusione, non si può che ribadire l'indiscutibile importanza dalla materie disciplinate dal provvedimento che meritano comunque di essere ulteriormente approfondite, al di là del contenuto specifico delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 347/96, di cui è auspicabile un rapido esame.

Vito LECCESE, *Relatore*.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.**
ART. 1.	Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.	1. Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, e 1° marzo 1996, n. 100, e 29 aprile 1996, n. 237.	2. *Identico*.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 1996 » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al 31 dicembre 1998 »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri può avvalersi di ulteriori unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta, in posizione di comando per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis* si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4451 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: « organizzazioni non governative » *sono inserite le seguenti:* « o con altri enti italiani senza fini di lucro»; *e le parole da:* « , qualora detti organismi » *fino alla fine del comma. sono sostituite dalle seguenti:* « La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali ».

Decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 153 del 2 luglio 1996.*

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento dei termini di vigenza ed al rifinanziamento di disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e di iniziative connesse con impegni internazionali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti i programmi promossi dalle organizzazioni non governative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI IMPEGNI INTERNAZIONALI

ARTICOLO 1.

1. È prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unità del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 1º giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, oltre alla spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996, per l'immediato rientro in Italia dei mezzi navali e dei

materiali impiegati nello svolgimento della missione. Ove necessario, il comandante generale della Guardia di finanza è autorizzato, in deroga alle norme di contabilità di Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nordorientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonché quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonché quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

ARTICOLO 4.

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996.

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

ARTICOLO 5.

1. Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee – ECMM) fino al 31 dicembre 1996, è autorizzata la spesa valutata in lire 23.500 milioni nell'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.760 milioni di lire per l'anno 1996, di cui lire 2.000 milioni quale contributo italiano all'organizzazione del Vertice mondiale sull'alimentazione, e lire 760 milioni per l'organizzazione del Forum Mediterraneo.

2. Con scambio di note la FAO e il Governo italiano istituiranno un Comitato misto incaricato di concordare e di predisporre il programma di attività per lo svolgimento del Vertice sull'alimentazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.760 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Schengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applica al Ministero degli affari esteri.

CAPO II

PROGRAMMI PROMOSSI DALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ARTICOLO 9.

1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche

relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi dei volontari italiani.

ARTICOLO 10.

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale, prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

2. In relazione ai programmi di cui al comma 1, sono altresì ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'*iter* amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario, non preventivamente autorizzate, ovvero spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruità, tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attività realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.

3. I contributi ed i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee sono erogati in una o più rate anticipate. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima è subordinata al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che sono ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'Amministrazione può procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che è detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative.

4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea.

ARTICOLO 11.

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura

d'urgenza il programma di intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

2. Il Ministro degli affari esteri o un suo delegato, autorizza, con apposita procedura d'urgenza, il pagamento, a valere sulle disposizioni accreditate al Ministero degli affari esteri della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro delle spese per l'attuazione degli interventi nelle repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

ARTICOLO 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

DINI, *Ministro degli affari esteri.*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

DDL13-1752-A
Lire 500